

Lì, 26/05/2026

CIRCOLARE 859/26

OGGETTO: NUOVI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) A SEGUITO DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 12225/2026.

Con la recentissima **sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026**, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il **Canone Unico Patrimoniale (CUP)** ha **NATURA TRIBUTARIA** e non patrimoniale, nonostante la sua denominazione letterale.

Cosa cambia da oggi per il nostro Comune?

- **Obbligo di invio al MEF:** I regolamenti e le tariffe del CUP *devono* essere trasmessi e pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale (fino a ieri non era obbligatorio).
- **Contenziosi:** Qualsiasi ricorso o contestazione dei contribuenti appartiene esclusivamente alla giurisdizione del **Giudice Tributario** (Corti di Giustizia Tributaria).

Il quadro normativo di riferimento, come accennato, è l'Art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il CUP (che ha sostituito e accorpato i vecchi prelievi come TOSAP, COSAP, ICP, ecc.).

La Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, con la sentenza 1° maggio 2026, n. 12225, ha sancito la natura sostanzialmente tributaria del prelievo per via dei caratteri di doverosità e assenza di sinallagmaticità (mancanza di un corrispettivo privatistico tra ente e cittadino).

L'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, sancisce le **Regole di Pubblicità**.

Per evitare l'inefficacia delle tariffe o l'annullamento degli atti di accertamento, gli uffici comunali sono invitati a conformarsi tempestivamente alle seguenti linee guida:

- **A) TRASMISSIONE DELIBERE AL MEF:**

I regolamenti e le delibere tariffarie del CUP vanno ora trattati al pari di IMU e TARI. Devono essere caricati sul Portale del Federalismo Fiscale per l'approvazione e pubblicazione da parte del MEF.

Nota per i piccoli Comuni: Se l'ultima delibera tariffaria approvata (es. nel 2024 o 2025) è ancora provvista di vigenza poiché non modificata successivamente, è sufficiente trasmettere telematicamente l'ultimo atto vigente.

- **B) ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA E DEGLI ATTI:**

Tutti i nuovi atti di accertamento, le ingiunzioni o gli avvisi esecutivi notificati dal Comune (o dal soggetto concessionario) dovranno obbligatoriamente riportare, nei modelli di informativa sul retro o in calce, che l'autorità dinanzi a cui proporre ricorso è la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado** territorialmente competente (e non più il Giudice Ordinario).

- **C) REVISIONE DEI REGOLAMENTI INTERNI:**

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173.380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

In occasione della prima sessione utile di Consiglio Comunale, si procederà all'adeguamento formale del testo del "Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico" inserendo i riferimenti alla disciplina dei tributi locali.

- *Attenzione:* Qualsiasi modifica del regolamento richiederà preventivamente il parere dell'**Organo di Revisione** ai sensi dell'art. 239 del TUEL (Dlgs 267/2000).

I procedimenti già pendenti dinanzi al Giudice Ordinario (Tribunale/Giudice di Pace) dovranno essere monitorati dai legali dell'ente per eccepirne o prenderne atto del difetto di giurisdizione, chiedendo la riassunzione della causa davanti al competente Giudice Tributario.

Si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
